

NIFA – New International Finance Association

Tavola Rotonda

Verso l'Europa Unita

Gli obiettivi raggiunti, gli ostacoli da superare, le nuove sfide

L'Unione Bancaria Europea

Intervento di Carmelo Barbagallo

Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

6 maggio 2014

Sommario

1. Perché l'Unione Bancaria Europea	3
2. A che punto siamo?	5
2.1 Il Meccanismo di Vigilanza Unico.....	5
2.2 Il Meccanismo di Risoluzione Unico	9
2.3 La disciplina armonizzata per i sistemi di garanzia dei depositi nazionali	12
3. Il ruolo dell'EBA nel nuovo sistema di vigilanza in Europa	13

1. Perché l'Unione Bancaria Europea

Giugno 2012. In una fase di tensioni ancora forti nei mercati finanziari dell'area dell'euro, viene diffuso il Rapporto *Towards a Genuine Economic and Monetary Union*, preparato dal Presidente del Consiglio Europeo in stretta collaborazione con i Presidenti della Commissione europea, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea.

Prende forma la visione per il rafforzamento dell'Unione economica europea. La *Banking Union* ne è pilastro fondamentale, fondato sugli ormai ben noti tre elementi: un sistema di supervisione unico, un sistema unico di risoluzione delle crisi, un sistema integrato di assicurazione dei depositi.

Dello stato di attuazione di questi elementi dirò tra poco. Vorrei prima ricordare i motivi alla base del progetto.

Nell'interpretazione corrente sono state sottolineate le ragioni congiunturali. Ciò non deve sorprendere, viste le acute tensioni che hanno caratterizzato i mercati finanziari dell'area dell'euro: tensioni sui titoli sovrani di alcuni paesi, squilibri negli attivi delle banche di altri. Il circolo vizioso banche - sovrani necessitava soluzioni rapide, proposte concrete, la dimostrazione dell'Europa di saper agire in modo concertato.

L'unione bancaria come soluzione ai problemi congiunturali risponde all'obiettivo di spezzare il circolo vizioso banche - sovrani, nelle due direzioni: dalle banche al sovrano, dal sovrano alle banche.

Quanto al contagio dalle banche al sovrano, va rammentato come sistemi di supervisione non improntati alle migliori pratiche abbiano permesso una crescita non sostenibile dell'intermediazione, la concentrazione delle esposizioni in settori di attività economica incisi da bolle speculative. Gli effetti della crisi finanziaria globale hanno dimostrato la fragilità di questo modello aggressivo di business, hanno richiesto cospicui interventi di finanza pubblica, hanno accresciuto il rischio sovrano. Non è il caso dell'Italia, dove gli interventi pubblici sono stati minimi nel confronto internazionale e dove l'intermediazione ha beneficiato di una attenta attività di vigilanza. Se il problema del contagio banche - sovrano fosse stato una questione unicamente nazionale, probabilmente non si sarebbe pensato a costituire l'Unione bancaria. Ma così non è. In un mercato finanziario integrato, gli squilibri in un paese si trasmettono rapidamente alle economie degli

altri. Serve una visione della supervisione più alta, che consideri l'interesse europeo, che prevenga la formazione di squilibri globali.

Veniamo all'altra direzione del circolo vizioso, dal sovrano alle banche. Forti squilibri delle finanze pubbliche si sono negativamente riflessi sulla situazione degli intermediari bancari, specie di quelli con cospicui investimenti in titoli di Stato; ne hanno risentito le valutazioni di tali intermediari da parte di agenzie di rating; sono risultate alterate le condizioni di accesso ai mercati del capitale e della liquidità, con una consistente lievitazione dei relativi costi.

Sotto tale profilo, l'affiancamento di un unico e credibile meccanismo per la risoluzione delle crisi si porrà quale naturale complemento alla nuova architettura di vigilanza, contribuendo a spezzare il legame perverso tra condizioni della finanza pubblica di singoli stati e stabilità bancaria. D'altra parte, la disponibilità a mettere in comune risorse per la costituzione di una rete di sicurezza europea sarebbe difficile da ottenere senza controlli comuni: potrebbero insorgere fenomeni di azzardo morale e dubbi sull'effettiva efficacia delle azioni di vigilanza condotte dalle autorità nazionali. Un meccanismo unico di supervisione diviene il presupposto imprescindibile per la costituzione di un fondo unico per la risoluzione delle crisi.

Quanto agli obiettivi più di lungo periodo, l'unione bancaria tende a risolvere la contraddizione tra la presenza di grandi intermediari in mercati transnazionali e un sistema di supervisione a responsabilità nazionale. La permanenza di sistemi di vigilanza nazionali avrebbe potuto dar luogo a una eccessiva segmentazione del mercato unico, ostacolando il conseguimento di benefici connessi a una maggiore concorrenza: una più efficace diversificazione del rischio e un minore costo dei servizi bancari e finanziari. Come dimostrato dagli eventi connessi alla crisi finanziaria, troppo spesso le autorità nazionali, portatrici di prassi di vigilanza non sempre conciliabili, hanno privilegiato il perseguimento, quantomeno nel breve periodo, di interessi prettamente nazionali.

Va infine ricordato che la frammentazione dei mercati finanziari, acuitasi anche a causa del calo della fiducia sullo stato di salute degli intermediari, ha inciso sulla fluidità e l'efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. A fronte del medesimo livello di riferimento dei tassi decisi dalla BCE, si sono osservate divergenze nelle condizioni prevalenti sui mercati interbancari e, da ultimo, nel costo del credito per famiglie e imprese.

2. A che punto siamo?

A che punto siamo nella realizzazione dei diversi blocchi di questo progetto? Possiamo essere soddisfatti di quanto si sta realizzando? La risposta non è un'univoca e richiede di trattare separatamente le diverse componenti della *banking union*: i) il meccanismo unico di supervisione; ii) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie; iii) lo schema unico di assicurazione dei depositi.

Questi tre pilastri sono logicamente e temporalmente legati fra loro perché volti a fondare un sistema in cui vigilanza e risoluzione rappresentano aspetti inscindibili di una unione bancaria davvero efficace.

2.1 Il Meccanismo di Vigilanza Unico

Dal novembre di quest'anno la BCE assumerà i compiti di supervisione bancaria, che eserciterà avvalendosi delle Autorità nazionali nell'ambito nel Meccanismo Unico di Vigilanza (*Single Supervisory Mechanism*). Rientreranno in via diretta in tale meccanismo i gruppi bancari appartenenti ai 18 paesi che adottano la moneta unica che risulteranno significativi sulla base della metodologia di identificazione prevista dalla regolamentazione. Pur in un'ottica di supervisione unitaria, l'attività di vigilanza sugli intermediari meno significativi resterà in capo alle Autorità nazionali. La BCE può tuttavia avocare la responsabilità diretta anche su questi intermediari, qualora le Autorità nazionali non siano in grado di garantire controlli efficaci.

Alla BCE spetteranno la verifica del rispetto delle regole prudenziali, la valutazione periodica della situazione degli intermediari, gli interventi di vigilanza, la conduzione degli stress test, alcuni importanti compiti di vigilanza macro-prudenziale. La *day-to-day supervision* sulle banche "rilevanti" sarà effettuata dai *Joint Supervisory Team* (JST), composti da personale della BCE e delle autorità nazionali, che costituiranno il principale veicolo di cooperazione comunitaria, nonché il primo interlocutore degli intermediari.

Le autorità nazionali eserciteranno la vigilanza sulle banche, seguendo linee guida stabilite dalla BCE. Continueranno a fare capo alle autorità nazionali la protezione dei consumatori, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la supervisione sui servizi di pagamento e le funzioni in materia di mercati degli strumenti finanziari, la vigilanza sui soggetti non bancari e i controlli sulle succursali di banche autorizzate da paesi terzi.

Cooperazione e raccordo tra BCE e autorità nazionali saranno imprescindibili per assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione di vigilanza nell'SSM e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato dalle autorità di supervisione nazionali.

Nonostante la progressiva armonizzazione regolamentare europea permane una considerevole eterogeneità nelle prassi di vigilanza. Esse sinora differivano per la maggiore o minore intrusività dei controlli, per il ruolo affidato alle ispezioni, per l'intensità dell'uso di dati e di modelli quantitativi.

In ambito SSM è essenziale che la vigilanza sia condotta in modo uniforme rispetto a tutte le banche, sia quelle vigilate in forma centralizzata, sia quelle minori. A tal fine sarà applicato un manuale unico (il *Single Supervisory Manual*) che descriverà i processi, le procedure e le metodologie di supervisione da seguire. La Banca d'Italia ha fortemente contribuito alla realizzazione del manuale unico facendo confluire in esso le nostre prassi che seguono una Guida di vigilanza organica portata a termine nel 2008 e che sono state di recente valutate assai positivamente dal Fondo Monetario Internazionale. Il rilievo dei controlli *on* e *off-site*, la valutazione sia quantitativa che qualitativa dei rischi e dei presidi organizzativi, lo stretto legame tra risultanze dell'analisi e azioni correttive sono alcuni dei principi fondamentali dell'approccio italiano che confluiranno nel manuale unico.

Le attività di preparazione per l'entrata in vigore dell'SSM procedono a ritmi serrati. La BCE ha adottato e pubblicato la *Framework Regulation* che stabilisce le modalità pratiche di attuazione del Meccanismo unico. Si tratta di un tassello fondamentale per il completamento del quadro normativo necessario ai fini dell'avvio del nuovo sistema. Al contempo, sono in

corso presso la BCE i lavori su ulteriori aspetti che richiedono una definizione in via regolamentare, tra i quali: le norme interne per assicurare la separazione organizzativa tra la funzione di vigilanza e quella di politica monetaria; le procedure per l'instaurazione e il funzionamento della "cooperazione stretta" con i paesi non euro che decideranno di aderire al Meccanismo; la disciplina della riscossione dei contributi per l'attività di vigilanza presso il sistema bancario. Quest'ultimo profilo rappresenta una novità rispetto alla nostra tradizione, visto che la Vigilanza della Banca d'Italia non è finanziata da contributi a carico dei soggetti vigilati. Le modalità di determinazione dei contributi verranno definite dalla BCE ad esito di un'analisi costi-benefici e di una consultazione pubblica.

Come previsto dal regolamento istitutivo, l'avvio del Meccanismo Unico di Vigilanza, è preceduto da una "valutazione approfondita" (*comprehensive assessment*) delle banche che ne faranno parte. L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire alla BCE di accertare con criteri rigorosi e omogenei lo stato di salute dei maggiori gruppi europei, al fine di imporre misure di rafforzamento agli intermediari più deboli; dall'altro, aumentare la trasparenza e l'affidabilità dei bilanci bancari e accrescere la fiducia del mercato nella solidità del sistema finanziario europeo.

L'esercizio ha una profondità e una scala eccezionali. Si basa sulla stretta cooperazione con le Autorità nazionali. Adotta presidi organizzativi e metodologici atti a garantirne la credibilità. Prevede l'utilizzo di consulenti esterni, sia nella fase di governo del progetto, sia nell'analisi dei portafogli e nella valutazione delle garanzie sulle esposizioni. La Banca d'Italia, rispetto ad altri paesi che ricorrono all'*outsourcing* per l'attività *on-site*, ha potuto limitare l'utilizzo di tali risorse grazie alle competenze sviluppate internamente nell'ambito della consueta attività ispettiva.

Il *comprehensive assessment* ha preso avvio a novembre dello scorso anno e si concluderà entro il prossimo ottobre. I risultati saranno resi noti alla fine dell'esercizio, prima dell'avvio del Meccanismo Unico di Vigilanza. Le fasi principali del Comprehensive Assessment sono la revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review, AQR*) e la conduzione di un esercizio di *stress (Stress Test)*.

Il primo viene condotto secondo le linee guida stabilite nel Manuale sull'AQR reso pubblico dalla BCE in marzo. L'AQR, iniziata nel novembre dello scorso anno, è finalizzata all'esame della correttezza della classificazione delle attività, della stima delle perdite, della valutazione delle garanzie che assistono le esposizioni, delle metodologie di valutazione degli strumenti più complessi. Formano oggetto di esame anche le attività classificate nel portafoglio di negoziazione, laddove rilevante (per l'Italia 4 dei 15 gruppi "significativi").

Lo *Stress Test* considera un set ampio di rischi che include quelli di credito, di mercato, di liquidità, sovrano e da esposizioni verso cartolarizzazioni. L'esercizio non è una previsione delle condizioni future del sistema bancario, ma valuta la capacità delle banche di resistere a shock ipotetici con una bassa probabilità di realizzazione.

Lo *Stress Test* ha preso avvio dalla fine di aprile e si concluderà ad ottobre di quest'anno. È condotto in stretto raccordo con l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). Il 29 aprile sia l'EBA sia la BCE hanno fornito ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dello *Stress Test* e sugli scenari macroeconomici.

Per i paesi che aderiscono all'SSM le prove di *stress* terranno conto dei risultati dell'AQR, aspetto che costituisce una novità rispetto a precedenti esercizi europei e che garantisce robustezza ai risultati del *comprehensive assessment*.

Gli scenari macroeconomici che le banche dovranno utilizzare nell'esercizio sono due: uno di base, elaborato dalla Commissione europea, e uno avverso, predisposto dall'ESRB con la consulenza tecnica della BCE. Rispetto a precedenti esercizi coordinati dall'EBA in ambito europeo, l'orizzonte temporale degli *stress test* è di tre anni (2014-2016), anziché di due. Anche questa scelta va nella direzione di accrescere la robustezza all'esercizio.

Lo scenario macroeconomico avverso è più severo di quelli utilizzati in precedenti esercizi su scala europea. Per il complesso dell'area dell'euro la differenza cumulata nel triennio in termini di crescita del PIL reale tra lo scenario avverso e lo scenario di base è di oltre sei punti percentuali. Scostamenti analoghi sono ipotizzati per l'Italia. A determinare le perdite ipotetiche contribuiscono l'aumento dei tassi di interesse e la conseguente riduzione di valore dei titoli, inclusi quelli pubblici. Le perdite si riflettono interamente sui portafogli

detenuti per la negoziazione, mentre verranno parzialmente sterilizzate per i portafogli disponibili per la vendita (con un'incidenza delle perdite pari al 20 per cento nel 2014, al 40 nel 2015 e al 60 nel 2016).

La metodologia comune a tutti gli intermediari elaborata dall'EBA consentirà la comparabilità dei risultati. Le banche utilizzeranno proprie stime sulla base di scenari comuni, ma i risultati verranno sottoposti a un dettagliato processo di validazione da parte delle Autorità.

Gli intermediari dovranno detenere un *Common Equity Tier 1* dell'8 per cento nello scenario di base e del 5,5 per cento in quello avverso. Le carenze patrimoniali messe in luce nell'esame della qualità degli attivi o nello scenario di base della prova di stress dovranno essere appianate entro sei mesi, quelle individuate nello scenario avverso entro nove mesi. Gli interventi di ricapitalizzazione a copertura delle insufficienze rilevate, purché non siano ridotte con altri mezzi, dovranno basarsi su strumenti patrimoniali della massima qualità.

2.2 Il Meccanismo di Risoluzione Unico

Il secondo pilastro dell'unione bancaria è il meccanismo unico per la risoluzione delle crisi bancarie, il *Single Resolution Mechanism* (SRM). L'SRM è un complemento necessario della supervisione unica e, pertanto, avrà lo stesso raggio di applicazione del meccanismo unico di supervisione coinvolgendo tutte le banche dei paesi dell'Eurozona. Esso presuppone l'armonizzazione dei regimi nazionali di gestione delle crisi bancarie prevista dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, la cui pubblicazione avverrà nei prossimi giorni.

L'SRM prevede un fondo di risoluzione unico, alimentato progressivamente da contributi delle banche, e un Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board*) a cui vengono affidate le decisioni sull'avvio e sulla gestione del procedimento di risoluzione oltre che sull'uso delle risorse del fondo, salvo obiezioni della Commissione e del Consiglio.

Il regolamento SRM ripartisce le competenze tra il Comitato unico di risoluzione e le autorità di risoluzione nazionali. In particolare, il Comitato unico avrà la responsabilità di

elaborare i piani di risoluzione e di adottare le decisioni relative ai gruppi bancari significativi e a quelli meno significativi, qualora la BCE abbia deciso di avocare a sé la vigilanza diretta. Il Comitato, inoltre, eserciterà gli stessi poteri anche nei confronti dei gruppi bancari con attività transfrontaliera. Gli stessi compiti rimarranno in capo alle autorità di risoluzione nazionali per i gruppi bancari meno significativi, a condizione che l'azione non richieda l'utilizzo del fondo di risoluzione unico.

Il dibattito sul regolamento che istituisce il SRM si è protratto a lungo tra le istituzioni comunitarie, data la delicatezza del tema. La mutualizzazione del rischio, a regime, comporterà una significativa messa in comune di risorse, il che ha richiesto la ricerca di un difficile equilibrio tra le posizioni nazionali. Lo scorso 20 marzo Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo di principio che ci si attende possa essere formalizzato nei prossimi giorni.

L'istituzione di un fondo comune, finanziato dalle banche, è un grande successo per la costruzione di un'Europa più forte e più unita. Rappresenta inoltre un fattore imprescindibile per la robustezza dell'intero sistema bancario europeo. Il *Single Resolution Fund* avrà una dotazione finanziaria a regime di circa 55 miliardi di euro, che verrà raggiunta nell'arco di otto anni. Le risorse del Fondo saranno inizialmente suddivise in comparti nazionali separati, corrispondenti ai contributi forniti dalle banche di ciascun paese. I comparti saranno gradualmente unificati tramite un processo di mutualizzazione progressiva. Secondo l'accordo da ultimo raggiunto, il 40% della capacità dei compartimenti nazionali sarà messa in comune già nel primo anno, il 20% nel secondo, il resto, con una progressione lineare, nei sei anni successivi.

L'eventuale attivazione del fondo sarà decisa dal *Single Resolution Board*. Per garantire un processo decisionale rapido ed efficiente, il nostro Istituto si è adoperato con successo per ottenere una chiara ripartizione delle funzioni e delle responsabilità tra le autorità coinvolte nel procedimento di *resolution*. L'accordo raggiunto si muove in questa direzione. Spetterà alla BCE, nel suo ruolo di supervisore unico, segnalare quando una banca è nelle condizioni critiche previste per l'intervento del meccanismo di risoluzione e, con ciò, dare inizio al processo. Il *Resolution Board*, salvo obiezioni della Commissione, deciderà se sottoporre la

banca a risoluzione e sceglierà gli strumenti da applicare nel singolo caso; il Consiglio potrà intervenire nella decisione su richiesta della Commissione.

Gli strumenti attivabili nella fase di risoluzione sono coerenti con il disposto della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle banche e includono: i) la vendita delle azioni della banca in crisi o delle sue attività o passività a un terzo acquirente; ii) la cessione delle azioni della banca in crisi o delle sue attività o passività a una *bridge bank*; iii) la cessione di attività, diritti o passività a una società veicolo per la gestione degli attivi e iv) l'attivazione del *bail-in*, attraverso cui operare la riduzione di valore o la conversione delle passività della banca soggetta a risoluzione.

Lo strumento del *bail-in* è finalizzato a limitare la possibilità che il fallimento di una banca venga posto a carico dei contribuenti anziché degli investitori. Si contrappone alle estese misure di salvataggio attuate in molti paesi dopo la crisi finanziaria globale scatenata dal dissesto della Lehman. A fronte di questi aspetti che possono essere valutati con favore, occorre assicurare che l'utilizzo del *bail-in* avvenga sempre limitando al massimo i rischi per la stabilità finanziaria. Questi rischi potrebbero materializzarsi nel caso in cui lo strumento sia attivato in fattispecie non previste espressamente dalla disciplina comunitaria; è necessario in particolare evitare che il rischio di una sua applicazione 'inattesa' possa generare problemi di liquidità per gli intermediari e effetti di contagio. A questo fine, la direttiva in materia di crisi prevede che l'attivazione del *bail-in* avvenga sempre previa adeguata considerazione dei profili di stabilità finanziaria.

In linea con gli standard emanati nel 2011 dal *Financial Stability Board*, la nuova disciplina UE obbligherà banche e autorità a migliorare la conoscenza dei possibili elementi di debolezza degli intermediari e delle misure correttive attraverso la redazione dei piani di recupero e di risoluzione. Le decisioni su come gestire situazioni di crisi dovranno pertanto essere affrontate durante situazioni di normale operatività, coinvolgendo un significativo numero di soggetti nel rispetto dei presidi di riservatezza. Da sottolineare l'importanza dell'approfondita conoscenza delle condizioni dell'intermediario e della sua preparazione ad affrontare, mediante opportuni piani, eventuali situazioni di crisi. Queste indicazioni dovranno poter essere condivise tra le autorità nazionali e le autorità europee: il Regolamento

SRM prevede specifici meccanismi di cooperazione tra il *Resolution Board* e le autorità di risoluzione nazionali, che dovranno favorire un intenso scambio di informazioni sulle condizioni delle banche. Per potenziare l'efficacia dell'SRM, inoltre, il Regolamento prevede che il *Resolution Board* cooperi strettamente anche con l'EBA e con la BCE, oltre che con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sulle banche nell'ambito dell'SSM.

Nel dibattito europeo resta ancora da definire il disegno del paracadute finanziario del fondo (cd. *backstop*). Una robusta articolazione del *backstop* sarà cruciale per la credibilità dell'intero sistema perché la minaccia di risoluzione, che *ex-ante* rappresenta un potente strumento per allineare gli incentivi delle banche e delle autorità di controllo, sarà credibile solo a condizione che esista un potente *backstop* comune. Ogni somma eventualmente anticipata al Fondo dovrà essere comunque recuperata *ex post* con contributi a carico degli intermediari.

2.3 La disciplina armonizzata per i sistemi di garanzia dei depositi nazionali

Nelle intenzioni originarie, il terzo pilastro dell'unione bancaria avrebbe dovuto essere costituito da uno schema europeo comune di garanzia dei depositi. Nei fatti, ci si è limitati ad una armonizzazione massima del funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi. Il fine perseguito è di eliminare le distorsioni competitive che possono essere causate dai diversi livelli di protezione offerti per differenti strumenti di raccolta e dalle diverse modalità di intervento dei fondi di garanzia. La nuova direttiva consente in ogni caso ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali di operare con modalità e dotazioni finanziarie uniformi e adegua le funzioni e le modalità di intervento dei sistemi al nuovo quadro per la gestione delle crisi introdotto in Europa. Il sistema di garanzia dei depositi continua inoltre a svolgere l'importante funzione di proteggere i depositanti nei casi in cui l'intermediario sia sottoposto a liquidazione.

La discussione su un sistema veramente unificato di assicurazione dei depositi è stata pertanto rinviata.

3. Il ruolo dell'EBA nel nuovo sistema di vigilanza in Europa

L'Unione bancaria è un nuovo tassello da inserire nel quadro europeo della vigilanza bancaria che è un'architettura complessa, fondata sulla difficile interazione di una molteplicità di istituzioni e autorità, sovranazionali e nazionali. Ora più che mai occorrerà quindi ripartire con chiarezza le responsabilità per evitare sovrapposizioni nei ruoli che minerebbero l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema.

Pur tenendo conto delle necessarie interazioni fra i due aspetti, sarà bene che le funzioni di regolamentazione e di vigilanza siano tenute chiaramente distinte, specie dopo l'avvio dell'SSM.

E' auspicabile che l'EBA si concentri soprattutto sulle funzioni regolamentari, e che l'SSM e le autorità nazionali, a seconda delle rispettive competenze, si occupino di definire i metodi e di attuare gli interventi di supervisione.

L'EBA, in particolare, dovrà continuare ad assicurare l'uniformità delle regole a livello di Unione europea attraverso lo strumento degli standard tecnici comuni. Essa dovrebbe mantenere il ruolo di mediatore che le spetta nella risoluzione delle controversie fra le diverse autorità nazionali di supervisione, talvolta in disaccordo nella vigilanza sui gruppi bancari insediati in più paesi membri. Va infatti ricordato che dei 43 maggiori gruppi bancari con sede nell'Unione europea, solo 5 svolgono la loro attività esclusivamente nell'eurozona.

La necessità di preservare l'integrità del mercato unico è importante e l'EBA giocherà un ruolo di raccordo fondamentale tra i paesi che aderiscono e quelli che non aderiscono all'SSM per evitare ogni rischio di frattura.

Il processo di integrazione europea riceverà un'importante spinta propulsiva. In questo breve intervento ho sottolineato le sfide, anche organizzative oltre che politiche, per la realizzazione di questo progetto. Il grado di aderenza della realizzazione del SSM agli intenti iniziali è da giudicare elevato; il meccanismo unico di risoluzione si va ponendo come un

robusto complemento; sarebbe stata necessaria maggiore ambizione per i sistemi di garanzia dei depositi. Ma il risultato netto finora raggiunto è senz'altro positivo.

Una buona supervisione non si basa solo su buone regole, ma dipende in larga misura dall'efficacia dell'azione quotidiana. Le qualità delle Autorità nazionali sono essenziali per il buon esito del progetto. L'unione bancaria non consisterà in una mera devoluzione di competenze: essa, piuttosto, sarà un sistema basato sull'esercizio congiunto dei poteri di vigilanza nel quale le autorità nazionali parteciperanno attivamente ai processi decisionali accentrati in seno agli organismi europei, alimentandoli con analisi e contributi informativi, sulla base del modello già sperimentato per la politica monetaria della BCE. Condivideranno le decisioni assunte nei confronti di intermediari che operano al di fuori dal proprio perimetro territoriale di competenza, garantendo un'applicazione uniforme delle regole e contribuendo al rafforzamento del mercato unico europeo dei servizi bancari. Infine, saranno chiamate ad attuare in ambito domestico le decisioni assunte a livello europeo.

I compiti che ci attendono sono particolarmente sfidanti; i risultati attesi importanti. La Banca d'Italia è impegnata, assieme alle altre dell'Eurozona e alle autorità europee coinvolte, a contribuire al meglio delle proprie forze a questa parte della costruzione dell'Europa unita.